

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
540/2016/R/GAS

ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DEFAULT
TRASPORTO, A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2016, IN ORDINE ALLE RETI REGIONALI DI
TRASPORTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009/CE);
- il regolamento (UE) n.312/2014 della Commissione Europea del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 2, commi 12, lett. h, e 37;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011 ARG/gas 45/11 e sue successive modificazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2015, 443/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 443/2015/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 466/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2016, 478/2016/R/gas;
- il codice di rete di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 22 settembre 2016, prot. Autorità n. 26524 del 23 settembre 2016 (di seguito: comunicazione di Snam Rete Gas del 22 settembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, il dispacciamento, il trasporto e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdD_T), erogato dall’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete che restino privi dell’utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- la medesima deliberazione ha attribuito all’impresa maggiore di trasporto la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB, per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdD_T; i venditori eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali assumono la qualifica di “fornitore transitorio” (di seguito: FT_T) ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella citata deliberazione;
- in particolare, il SdD_T viene erogato, per un limitato periodo di tempo, per i punti di riconsegna:
 - a) nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
 - b) degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD);
- sempre relativamente al SdD_T:
 - a) con la deliberazione 306/2012/R/gas, l’Autorità è intervenuta al fine di definire appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD e con la deliberazione 363/2012/R/gas, è stata nel dettaglio definita la disciplina applicabile per gli FT_T;
 - b) con la deliberazione 361/2013/R/gas è stato previsto che le imprese regionali di trasporto siano tenute ad erogare il SdD_T in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto secondo le condizioni previste dalla deliberazione

249/2012/R/gas, qualora applicabili, e dando altresì la possibilità alle suddette imprese regionali di trasporto di richiedere al responsabile del bilanciamento l'inclusione anche dei punti di riconsegna connessi alla loro rete regionale nell'ambito per il quale gli FT_T che verranno selezionati svolgeranno il proprio servizio;

- c) con la deliberazione 443/2015/R/gas, in ragione dell'intenzione dell'impresa maggiore di trasporto di erogare, relativamente all'anno termico 2015-2016, direttamente il SdD_T, l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, specifiche previsioni con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto, al fine di garantire comunque, alle imprese regionali di trasporto, la possibilità di individuare un soggetto alternativo, in mancanza degli FT_T, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle loro reti;
- d) con le deliberazioni 417/2015/R/gas e 466/2016/R/gas l'Autorità ha, tra l'altro, integrato e modificato la disciplina relativa all'ergolazione del SdD_T in merito ai meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per l'anno termico 2016-2017, l'impresa maggiore di trasporto ha pubblicato sul proprio sito internet, in coerenza con quanto previsto dal Codice di rete trasporto gas, la decisione di proseguire nell'erogazione diretta SdD_T, senza procedere all'individuazione di FT_T;
- pertanto anche per l'anno termico 2016-2017, con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas non imputabili che si verifichino sulle reti regionali di trasporto, il mancato svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli FT_T, pone le imprese regionali di trasporto nella condizione di dover necessariamente svolgere, in mancanza di ulteriori interventi, il SdD_T sulle proprie reti a partire dall'1 ottobre 2016;
- con comunicazione del 22 settembre 2016, l'impresa maggiore di trasporto ha altresì evidenziato la sua disponibilità, a seguito di specifiche richieste a lei pervenute da parte di alcune imprese regionali di trasporto, a svolgere il SdD_T sulle reti regionali delle imprese regionali di trasporto che ne facciano richiesta per l'anno termico 2016-2017.

RITENUTO CHE:

- tenuto conto dell'imminente avvio dell'anno termico 2016-2017, sia necessario e urgente garantire comunque alle imprese regionali di trasporto la possibilità che sia individuato con urgenza un soggetto alternativo, in mancanza degli FT_T, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle loro reti al fine di assicurare l'erogazione del SdD_T, con effetto dal primo giorno gas del mese di ottobre 2016, anche con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto;
- sia altresì necessario prevedere che, nei casi in cui Snam Rete Gas svolga il SdD_T sulle reti regionali delle imprese regionali di trasporto, si applichi la regolazione

prevista per l'FT_T di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/GAS, ad eccezione delle condizioni economiche e del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdD_T;

- l'urgenza dei sopra descritti interventi sia dovuta alla necessità di assicurare la piena ed effettiva operatività, con effetto all'1 ottobre 2016, del SdD_T, servizio essenziale per la sicurezza del sistema, rispetto a esigenze emerse solo in seguito alla recente comunicazione di Snam Rete Gas

DELIBERA

1. di stabilire, con riferimento al servizio di bilanciamento, in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto per l'anno termico 2016-2017, che:
 - a. Snam Rete Gas pubblichi sul proprio sito internet, la propria disponibilità a svolgere per l'anno termico 2016-2017, il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto qualora non sia identificabile l'UdB responsabile dei medesimi prelievi secondo le condizioni di cui alla successiva lettera c.;
 - b. ciascuna impresa regionale di trasporto possa manifestare a Snam Rete Gas, entro le tempistiche da essa definite, comunque non inferiori a 2 (due) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a., la volontà di usufruire, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alla propria rete di trasporto, della disponibilità di Snam Rete Gas a svolgere il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto;
 - c. al servizio svolto da Snam Rete Gas ai sensi della lettera a, si applichi la regolazione prevista per il FT_T, di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/GAS, ad eccezione:
 - i. delle condizioni economiche applicabili ai clienti;
 - ii. del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdD_T di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 della disciplina 249/2012/R/gas.
2. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni